

Azienda Speciale
SERVIZI INTEGRATI COMUNALI
Via Nazionale, 5
00038 Valmontone- RM
P.Iva: 15593491002

Prot. n. 9000263 del 31/08/2026

Delibera Amministratore Unico

n. 09 del 13/08/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUB COMODATO D'USO DI BENE MOBILE REGISTRATI- MACCHINARIO D'OPERA, MARCA FOREDIL, TARGA ABT046 A FAVORE DI ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE VALMONTONE

L'Amministratore Unico

Premesso che

- L' Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali è l'originale comodataria ad uso gratuito del bene in oggetto di proprietà del Comune di Valmontone che è l'originario comodante dello stesso;
- E' stata acquisita con prot.n. 0001254 del 12/08/2026 la manifestazione del consenso ex art. 1804 comma 2 c.c da parte del proprietario- originario comodante del bene in oggetto alla stipula di un contratto di Sub comodato per lo stesso;
- L'articolo 5, comma 1, lettera y) del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) riconosce ufficialmente la protezione civile come attività di interesse generale. Questo inserimento

permette agli enti e ai gruppi di volontariato del settore di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)

- L' art. 71 comma 2 D.Lgs. 117/2017 -Stato, Regioni ed Enti locali e loro enti strumentali possono dare in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà agli Enti del Terzo Settore;
- il subcomodato è un contratto (derivato) dipendente, pertanto la giurisprudenza applica per analogia lo stesso principio previsto per la locazione dall'Articolo 1595, comma 3, del Codice Civile: la cessazione del contratto principale (per scadenza del termine, recesso o risoluzione) travolge e fa venir meno con effetto immediato il rapporto derivato;
- ex artt. 1809 e 1810 Codice Civile (Restituzione): Quando il comodante principale richiede la restituzione della cosa alla scadenza o per recesso *ad nutum* (nel comodato precario), il comodatario perde il titolo di detenzione e, di conseguenza, il subcomodatario diventa un detentore senza titolo (*sine titulo*) nei confronti del proprietario/comodante originario.

Considerato che

L'Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali quale ente strumentale del Comune di Valmontone, valutate le finalità civiche e solidaristiche dell'associazione Protezione Civile di Valmontone, intende sostenere le sue attività istituzionali concedendo il bene mobile registrato marca Foredil, targa ABT046 in sub comodato uso gratuito alla suddetta Associazione;

Visti

- L'art 114 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) che disciplina le aziende speciali definendole organismi strumentali degli enti locali per la gestione dei servizi pubblici;
- Art. 1804 c.c.- Sub comodato
- Art. 1803 comma 2 c.c.- Comodato gratuito;
- Art. 1809 c.c.- Restituzione del bene oggetto del Comodato;

- Art. 1810 c.c.- Comodato senza determinazione di durata (comodato precario);
- Art. 1183 c.c. tempo dell'adempimento;
- Articolo 1595, comma 3 c.c. (*analogia legis*) - cessazione del contratto principale;
- Art. 2702 c.c.- efficacia della scrittura privata;
- Art. 5 comma 1 lettera y) del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) - riconosce ufficialmente la protezione civile come attività di interesse generale. Questo inserimento permette agli enti e ai gruppi di volontariato del settore di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS);
- Art. 71 comma 2 D.Lgs. 117/2017 -Stato, Regioni ed Enti locali possono dare in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà agli Enti del Terzo Settore

Richiamati

- Art. 11 Statuto Azienda Speciale Servizi Integrati comunali approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 59 del 03/07/2019;
- Art. 14 Statuto Azienda Speciale Servizi Integrati comunali approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 59 del 03/07/2019;
- la Deliberazione n. 14 del 10/12/2025 di Adozione PIANO PROGRAMMA E BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE ANNO 2025 E PLURIENNALE 2025/2027;
- la Delib. Consiglio Comunale n. 37/2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione Esercizio 2025 per Assic;

Visto

lo schema di contratto proposto dal Direttore Dott. Ing. Massimiliano Petrassi di sub comodato d'uso a titolo gratuito e senza determinazione di durata (natura precaria ex art. 1810 c.c.), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e al quale si rimanda per la disciplina del rapporto convenuto tra le parti e che verrà formalizzato per scrittura privata ex art. 2702 c.c.;

per i poteri conferiti dall'art. 11 del vigente Statuto aziendale

Delibera

- **Di Approvare** lo schema di contratto di sub comodato d'uso di beni mobili registrati-macchinario d'opera, marca Foredil, targa ABT046 a favore di Associazione Protezione Civile Valmontone;
- **Di delegare** il Direttore Dott. Ing. Massimiliano Petrassi alla stipula del contratto in oggetto al presente atto ex art. 14 comma 1 lettera i) del vigente Statuto aziendale;
- **Di dichiarare** la presente Deliberazione immediatamente esecutiva;
- **Di trasmettere** il presente atto unitamente allo schema di contratto allegato allo stesso agli uffici di competenza per gli opportuni adempimenti;
- **Di stabilire** la pubblicazione del presente atto unitamente allo schema di contratto allegato allo stesso sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione Trasparenza.

Si dà atto che nel presente procedimento sono state rispettate tutte le prescrizioni normative in materia di rispetto della privacy ex Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., L. 3 dicembre 2021, n. 205 e dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

 **A.S.S.I.C.**
Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali
Via Nazionale 5, Valmontone (RM)
P. IVA: 15593491002

L'Amministratore Unico


Mauro Calvano

Borza allegato a Delib. A.U. n. 09 del 13/08/2026

CONTRATTO DI SUBCOMODATO D'USO DI BENI MOBILI REGISTRATI

Con la presente scrittura privata ex art. 2702 c.c., da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali con Sede Legale in via Nazionale, 5 a Valmontone, (Roma) –p. iva 155934910001, legalmente rappresentata, giusto atto di nomina Decreto A.U. n. 01 del 29/05/2026, dal Direttore Dott. Ing. Massimiliano Petrassi codice fiscale PTRMSM79B08D773P di seguito “*subcomodante*”;

E

l'Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione Protezione Civile Valmontone - O.d.V”, con Sede Legale in Valmontone, cap. 00038, prov. di Roma, via Della Pace, n° 2, C.F.: 95003820586, in persona del suo Legale Rappresentante Sig. Alessio Masella nato il 17/07/1969, a Valmontone, cap. 00038, prov. di Roma, ivi residente in via Colle Fontana Vecchia, n.58, carta d'identità n° CA95800GA, C.F.: MSLLSS69L17L639V, indirizzo pec: procivalm@pec.it di seguito denominata “*subcomodataria*”;

Premesso che

- E' stata acquisita la manifestazione del consenso (prot. n.0001254 del 12/08/2026) da parte del proprietario- Comodante originario (Comune di Valmontone) affinché l'originario Comodatario (Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali) del bene oggetto del presente contratto possa subcomodare a titolo gratuito il bene stesso all'Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione Protezione Civile Valmontone - O.d.V” (subcomodataria);
- L'articolo 5, comma 1, lettera y) del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) riconosce ufficialmente la protezione civile come attività di interesse generale. Questo inserimento permette agli enti e ai gruppi di volontariato del settore di assumere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)
- L' art. 71 comma 2 D.Lgs. 117/2017 -Stato, Regioni ed Enti locali e loro enti strumentali possono dare in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà agli Enti del Terzo Settore;
- Con la Delib. A.U. n. 09 del 13/08/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 11 dello Statuto aziendale vigente è stato approvato lo schema di contratto oggetto della presente

scrittura privata;

- Con la Delib. A.U. n. 09 del 13/08/2026, dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 11 dello Statuto aziendale vigente è stato delegato il Direttore Dott. Ing. Massimiliano Petrassi a sottoscrivere la presente scrittura privata ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera i) dello Statuto aziendale vigente.
- il subcomodato è un contratto (derivato) dipendente, pertanto la giurisprudenza applica per analogia lo stesso principio previsto per la locazione dall'Articolo 1595, comma 3, del Codice Civile: la cessazione del contratto principale (per scadenza del termine, recesso o risoluzione) travolge e fa venir meno con effetto immediato il rapporto derivato;
- ex artt. 1809 e 1810 Codice Civile (Restituzione): Quando il comodante principale richiede la restituzione della cosa alla scadenza o per recesso *ad nutum* (nel comodato precario), il comodatario perde il titolo di detenzione e, di conseguenza, il subcomodatario diventa un detentore senza titolo (*sine titulo*) nei confronti del proprietario/comodante originario.

Tutto ciò premesso e considerato

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

Il subcomodante dà e concede in comodato alla subcomodataria che accetta il seguente bene:

- Macchinario d'opera, marca Foredil, targa ABT046;

ART. 3

La subcomodataria dichiara di aver esaminato il bene oggetto, di averlo trovato in mediocre stato di manutenzione ed efficienza, con probabili vizi occulti ma ancora idoneo alla sua funzione, e si impegna a procedere a ripristinarlo e mantenerlo in uno stato di conservazione idoneo alle funzioni.

ART. 4

La subcomodataria si impegna a non utilizzare la cosa comodata per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire il suindicato bene con la massima cura e diligenza e a restituirlo immediatamente a richiesta del proprietario nelle condizioni di normale deperimento d'uso.

Qualora la subcomodataria ritardi la restituzione del bene comodato, dovrà pagare al subcomodante una penale pari ad € 50,00 (*euro cinquanta/00*).

ART. 5

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo del suddetto mezzo sono completamente a carico della subcomodataria, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso del suindicato bene comprese le spese per RCA.

Ai sensi dell'art. 82 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), l'atto di costituzione del comodato d'uso gratuito verso un ETS gode dell'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo in caso di registrazione.

ART. 6

La subcomodataria potrà liberamente disporre del bene comodato per tutti gli usi consentiti dalla legge.

ART. 7

Il contratto di assicurazione R.C.A. sarà intestato al subcomodatario e le tasse di possesso continueranno a riportare l'indicazione del comodante originario (Comune di Valmontone), in quanto proprietario ai sensi di legge dei mezzi concessi in comodato.

ART. 8

La subcomodataria si impegna a non cedere a terzi a qualsiasi titolo il godimento o l'uso del bene in comodato, neppure temporaneamente e senza il consenso sia del comodatario principale che del proprietario originario (comodante).

ART. 9

Il presente contratto è di natura precaria come previsto dalla norma di cui all'art. 1810 cod. civ. e cesserà non appena il subcomodante ne farà richiesta a mezzo lettera raccomandata a.r. e/o PEC.

In caso scioglimento dell'Organizzazione precedente al termine suindicato, il subcomodante rientrerà immediatamente in possesso del bene.

ART. 10

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11

Le spese del presente contratto, comprese quelle di registrazione, sono interamente a carico della subcomodante se previsto dalle normative vigenti.

ART. 12

Tutti i patti contrattuali soprariportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.

ART. 13

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

Luogo e data

Letto, approvato e sottoscritto

Per il subcomodante- Azienda Speciale Servizi Integrati Comunali

Direttore Dott. Ing. Massimiliano Petrassi

Per il subcomodatario- Associazione Protezione Civile Valmontone - O.d.V

Sig. Alessio Masella
